Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica TERNI TRIATHLON

Art. 1 E' costituita l'Associazione Sportiva denominata "TERNI TRIATHLON Associazione sportiva dilettantistica", ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2La Terni Triathlon associazione sportiva dilettantistica è associazione libera ed apolitica, senza fini di lucro costituita con specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia ed all'estero, lo sviluppo e la diffusione della pratica delle discipline sportive a livello dilettantistico e attività ricreative; ogni carica ricoperta ed ogni incarico svolto dai soci è a titolo gratuito; essa, solo nei confronti dei propri soci e senza finalità speculative, si propone:

La promozione e l'organizzazione dello sport sia a livello agonistico che a livello formativo ed amatoriale;

L'organizzazione e la gestione di corsi per attività motoria;

L'organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva e quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione delle volontà espresse dall'Assemblea dei Soci;

La gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente strumentale e non principiale, di impianti ed attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri soci e per lo svolgimento della varie attività sportive.

L'attività sportiva, anche e soprattutto quella finalizzata alla partecipazione ai Campionati, viene esplicitata in ciascuna delle varie specialità fra quelle prescelte dal Consiglio Direttivo in particolare nelle discipline legate al Triathlon, Duathlon, Aquathlon, Nuoto, Ciclismo, Podismo ed Atletica Leggera. L'associazione può istituire periodici incontri di studio delle tecniche motorie e di approfondimento delle modalità di preparazione atletica, organizzare manifestazioni sportive, corsi e seminari a contenuto didattico divulgativo destinati ai propri associati.

Scopo dell'Associazione è anche quello di fornire collegamenti per la conoscenza e l'interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di sport. Essa può stabilire contatti, a livello nazionale e internazionale, con Istituti e Organizzazione operanti in ordine a scopi analoghi.

Art. 3 Per il raggiungimento dei proprio scopi, l'Associazione potrà:

Possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;

Stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;

Richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive;

Accettare, in via strumentale e non principiale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;

Organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;

Partecipare a campionati nell'ambito dell'attività promossa dagli Enti preposti in genere;

Organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, stage centri di formazione sportivi;

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione e adesione ad altri enti, società ed associazioni sportive, nonché organismi vari per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini istituzionali.

Soci

Art. 4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Chi intende essere ammesso come socio dovrà fame richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del socializio dovranno presentare richiesta di

acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita

- Art. 5. La qualità di socio dà diritto:
- 1 A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- La partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica
- 3. A godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
- Art. 6. I soci sono tenuti:
- L All'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- 2. Al pagamento del contributo associativo.
- 7. I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere determinata. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
- La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
- dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio
- ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi
- 2. Che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre (3) mesi decorrenti dall'inizio
- 3. Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- Coe, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
- Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di appo dalla ricezione della comunicazione per proporre in forma scritta al Direttivo le propri contro deduzioni. L'esclusione diventa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a secuto della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Risorse economiche - Fondo Comune

- L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- Quote e contributi degli associati;
- 2 Quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- 3. Eredità donazioni e legati;
- 4. Contributi della Fitri, dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

Fotolli & M len & F

- 5. Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- 7. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 9. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 10. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale e sponsorizzazioni.
- Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
- Art.12. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Organi dell'Associazione

Art.13. Sono organi dell'Associazione:

- 1. L'Assemblea degli Associati;
- 2.11 Consiglio Direttivo;
- 3.II Presidente;
- 4.11 Segretario
- 5.II Tesoriere

Tutti gli organi dell'Associazione restano in carica per 4 (quattro) anni, salvo diversa deliberazione in fase di nomina e sono rieleggibili.

- Art.14. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante invio di e mail agli indirizzi dei singoli soci, contenete l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.
- Art.15. L'Assemblea ordinaria:
- 1 Approva il rendiconto economico e finanziario;
- 2 Procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- 3.Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 4.Approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno la metà più uno degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) eiorni dalla data della richiesta.

Art. 16. Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. In prima convocazione l'assemblea

F.D.

Alan

Melou

Allw

= wold

regularmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda nuocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

- 17. L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento mel Associazione.
- 18 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata *** Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.
- 19. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) membri scelti fra gli associati responenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno Il Presidente, ed eventualmente altre figure quali il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal ente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3/7 dei membri. accessorazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima adunanza. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione Taleganche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- 1. Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- 2 Pedigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- 3. Predisporre i regolamenti interni;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- 5 Deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- 5 Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- 7. Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
- B. Affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- 3 Attendere all'organizzazione di gare, eventi e raduni.
- Art.20. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- Art.21. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo presidente.

Fithell & No Rol